



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 - Componente 1

ACCORDO EX ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MISURA 1.7.2 “RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE”

TRA

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, con sede in Roma, Largo Pietro Brazzà, n.86, C.F.: 80188230587, in persona del **Cons. Paolo Donzelli**, Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico, su delega del Capo Dipartimento *pro tempore* dott. Angelo Borrelli, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2022, in qualità di legale rappresentante del Dipartimento (di seguito “Amministrazione titolare di interventi PNRR”, “Amministrazione Titolare”)

E

Regione Liguria, con sede legale in Genova, v. Fieschi, 15 (CF: 00849050109) in persona del Presidente della Regione **Giovanni Toti**, in qualità di legale rappresentante della Regione Liguria (di seguito “Soggetto attuatore”)

Di seguito indicate anche come “**Parti**”

PREMESSE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^a ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale Europea;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, in GU Serie Generale n.264 del 11-11-2022;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

VISTO l’art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l’incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.9 comma 2 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 *“Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;

VISTE le deleghe in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sen. Alessio Butti, che ricomprendono quelle in precedenza in carico al Ministro senza portafoglio per l’Innovazione tecnologia e la transizione digitale (cd. MITD)

CONSIDERATO che la nuova Autorità politica continua ad avvalersi del Dipartimento per la Trasformazione digitale per l’esercizio delle funzioni delegate;

VISTA la Deliberazione n. 1319-2022 del 22/12/2022 della Giunta Regionale della Liguria con cui è stato dato mandato al Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti alla sottoscrizione del presente Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 2022, concernente l’adozione del *“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024”* della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2022 concernente l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2022 - 2024 (P.I.A.O.), adottato con DPCM del 19 luglio 2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e in particolare l’art.2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”*;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* e in particolare l’articolo 41, comma 1 che ha modificato l’art.11 della legge 6 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti d’investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”*.

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014,

(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art.17 "Danno significativi agli obiettivi ambientali";

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2 del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, "*Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»*";

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241,

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "*Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia*", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla "*Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*";

TENUTO CONTO dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "*Misure urgenti relative al Fondo*

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l’articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale struttura presso la quale istituire l’Unità di Missione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e del citato decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 24 settembre 2021, recante l’organizzazione interna dell’Unità di Missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, ai sensi dell’art.8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n.101, e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*” convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, adottato ai sensi dell’articolo 7, prima comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l’individuazione delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da conseguire per ciascun investimento e misura;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e in particolare l’art.10 recante “*Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152 convertito con modificazioni dalla legge. 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano*

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU Italia;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la Circolare del 14 dicembre 2021, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target;

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”*;

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Indicazioni Operative circa l'applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80/2021”*;

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 della Ragioneria Generale dello Stato recante *“Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per*

gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;

VISTA la Circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “Rendicontazione Milestone/Target connessi alla seconda “Richiesta di pagamento” alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.”;

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto “– Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28 della Ragione Generale dello Stato recante: “*Controllo di regolarità amministrativo e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - Prime indicazioni operative*”;

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 della Ragione Generale dello Stato recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la Circolare dell’11 agosto 2022 n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato recante: “*Circolare delle procedure di controllo e rendicontazione delle misure del PNRR*”;

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria generale dello Stato recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 della Ragioneria Generale dello Stato recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il *Manuale di attuazione della Politica antifrode - all. 36 del Sistema di gestione e controllo* dell’Unità di Missione PNRR - approvato con decreto del Coordinatore n. 5 del 12 agosto 2022;

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale” del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, destina **132.000.000,00 di euro all’attivazione o potenziamento dei presidi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali** preposte allo sviluppo di tali attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole);

CONSIDERATO che per la predetta misura è previsto il seguente target “*2.000.000 di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale*” entro il 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che la allegata Tabella A del citato Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 individua il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale quale amministrazione titolare di risorse per la citata misura;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che nelle more dell’aggiornamento letterale del

citato decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 6 agosto 2021 e ss. mm. ii, gli investimenti e le riforme PNRR attribuiti nella Tabella A alla PCM - Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD), sono da considerare assegnati alla nuova Autorità politica, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sen. Alessio Butti, che ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022 si avvale del Dipartimento per la Trasformazione digitale;

CONSIDERATO che la Misura 1.7.2. del PNRR richiede la collaborazione tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e i soggetti attuatori della Misura stessa nella elaborazione dell'attuazione di un programma di intervento che garantisca il raggiungimento dell'obiettivo della Misura di potenziare le competenze digitali dei cittadini attraverso attività formative (*formazione one-to-one personalizzata erogata attraverso modalità di facilitazione digitale, tipicamente svolta sulla base della prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione in presenza e online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, svolta in sincronia dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio; formazione online finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini, anche in modalità autoapprendimento e asincrona ma necessariamente con iscrizione riportata nel sistema di monitoraggio svolto nell'ambito del catalogo formativo predisposto dalla rete dei servizi di facilitazione digitale e accessibile dalla conoscenza sistema di gestione implementato*) entro i tempi previsti dal PNRR e che il citato Dipartimento attraverso il *team di governance* centrale deve monitorare l'implementazione sulla base degli obiettivi definiti negli accordi, sfruttando una piattaforma di monitoraggio dedicata;

CONSIDERATO che il modello attuativo della Misura 1.7.2. è stato condiviso con la Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21 giugno 2022 nel corso della quale sono stati approvati il modello di governance e:

- lo schema di Accordo;
- lo schema di Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale di ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra le regioni;
- le linee guida per la definizione del Piano Operativo;
- la tabella di ripartizione di risorse, punti/nodi e Target;
- la tabella su tempi, Milestone e Target;
- le FAQ emerse nel corso delle interlocuzioni con le Regioni.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 65/2022-PNRR del 24/06/2022 di approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie, dei nodi e target tra le regioni, della tabella su tempi, Milestone e Target, del format di Accordo e delle linee guida per la definizione del Piano Operativo, secondo quanto condiviso nella Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione del 21/06/2022;

RITENUTO di poter conseguire i target citati con la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune tra le Parti e

che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

CONSIDERATO che ai fini dell'attuazione della Misura prevista dal PNRR, appare necessario che il rapporto di collaborazione esecutiva tra Amministrazione titolare della Misura 1.7.2. e il Soggetto attuatore debba essere disciplinato attraverso uno strumento giuridico che individui competenze, responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione delle attività da svolgere, in conformità alla citata normativa nazionale e comunitaria;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che tale strumento risulta il più efficiente, proporzionato e adeguato a disciplinare l'attuazione della Misura 1.7.2 secondo la normativa nazionale e comunitaria vigente;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che l'ANAC, con la delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che *“(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esonazione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.”;*

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali, e che, pertanto, entrambe le Parti forniranno il proprio rispettivo contributo;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della

collaborazione di cui trattasi;

VISTA la nota prot. DTD_PNRR-1722-P del 27 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha individuato la Regione Liguria quale Soggetto attuatore di una parte della Misura 1.7.2 per un importo di euro 3.120.854,00 (tremilionicentoventimilaottococinquantaquattro/00) IVA inclusa, all'interno dell'importo complessivo del PNRR, e ha richiesto la trasmissione del Piano Operativo dell'intervento con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target stessi, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse;

VISTA la nota trasmessa a mezzo PEC e acquisita agli atti del DTD con prot. DTD_PNRR-2597-A del 23 novembre 2022, con la quale il soggetto attuatore ha inoltrato il Piano Operativo richiesto;

VISTA la citata circolare del 14 ottobre 2021 n.21 del Ragioniere Generale dello Stato, ed effettuato, in fase di definizione del modello di Accordo preso a riferimento per il presente atto, il previsto esame congiunto con il Servizio Centrale del PNRR sulla valutazione di coerenza con i requisiti del PNRR;

VISTA la determina n. 184/2022 - PNRR del 23/12/2022 del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale dott. Angelo Borrelli, con cui è stato delegato alla firma degli Accordi della Misura 1.7.2 PNRR il Cons. Paolo Donzelli, Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento;

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse e il Piano Operativo costituiscono parte integrante del presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo si intende per:
 - a) Amministrazione titolare: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, o anche solo "DTD";
 - b) Soggetto Attuatore: Regione Liguria, o anche solo "SA";
 - c) Le Parti: il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Soggetto Attuatore;
 - d) Soggetti terzi /Enti terzi: gli enti individuati dal Soggetto Attuatore cui demandare la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo in qualità di amministrazioni attuatrici (c.d. soggetti sub-attuatori);
 - e) Soggetto realizzatore /soggetto esecutore: soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e

servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);

- f) Intervento: “Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione Digitale” incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del costo di euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni/00) di cui 132.000.000 facenti parte del presente accordo;
- g) Piano operativo: documento trasmesso a mezzo PEC dal Soggetto Attuatore al Dipartimento per la trasformazione digitale, acquisito agli atti del DTD con prot. DTD_PNRR-2597-A del 23 novembre 2022, che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell’attuazione dell’Intervento, il relativo cronoprogramma e i relativi costi pari a euro 3.120.854,00 (tremilionicentoventimilaottocentocinquantaquattro/00) IVA inclusa.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione della Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione Digitale della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente l’intervento di cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo allegato e la relativa rendicontazione.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime in attuazione della Misura 1.7.2 “Rete dei servizi di facilitazione Digitale della Missione 1 - Componente 1 del PNRR, in conformità al Piano Operativo allegato.
2. L’Amministrazione titolare, in particolare, affida al Soggetto Attuatore, l’attuazione dell’intervento descritto nel Piano Operativo alle condizioni di cui al presente Accordo.

Articolo 4

(Gruppo di Lavoro Misto Rete dei servizi di facilitazione)

1. Ai fini dell’attuazione del presente Accordo le parti si avvalgono del *Gruppo di Lavoro misto Rete dei servizi di facilitazione* per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.

2. I referenti designati dalle parti sono:

- due rappresentanti del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) per l'Amministrazione titolare;
- due rappresentanti per il Soggetto attuatore.

3. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

4. Il Gruppo di Lavoro svolge le funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:

- garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
- esamina i contenuti dei report prodotti ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti.
- assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.

5. Nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1 verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti del PNRR ma funzionali al raggiungimento degli obiettivi della misura nel suo complesso, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti del Soggetto attuatore segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Amministrazione titolare)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione titolare dell'intervento si obbliga a:

- A. assicurare che le attività poste in essere dal Soggetto attuatore siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
- B. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo della misura;
- C. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi;
- D. rappresentare, attraverso l'Unità di missione istituita con DPCM 30 luglio 2021, il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla

Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

- E. verificare che il Soggetto attuatore svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR;
- F. trasmettere al Servizio Centrale del PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- G. vigilare affinché siano adottati i criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- H. vigilare che il Soggetto attuatore emani, ove opportuno, proprie Linee guida per gli Enti terzi individuati, in coerenza con gli indirizzi del Ministero dell'Economia e delle finanze per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- I. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
- J. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- K. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
- L. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- M. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
- N. fornire tempestivamente al Soggetto attuatore le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
- O. garantire il massimo e tempestivo supporto al Soggetto attuatore per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- P. curare la gestione del flusso finanziario per il tramite del Servizio Centrale per il PNRR, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'intervento in funzione della loro fruibilità;
- Q. elaborare le informazioni fornite dal Soggetto attuatore ai fini della presentazione alla Commissione Europea e alla Cabina di Regia delle relazioni di attuazione

- periodiche e finali;
- R. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dal Soggetto attuatore.
2. Nell'ambito delle attività della misura 1.7.2. l'Amministrazione titolare inoltre svolge le seguenti attività:
- A. istituisce un team di governance centrale responsabile del monitoraggio delle proposte e dell'assistenza all'esecuzione come previsto dal PNRR;
- B. sviluppa un sistema informativo di monitoraggio e un sistema di gestione della conoscenza (i.e. sito per la condivisione di esperienze e la conservazione dei contenuti) nonché attività di rafforzamento della capacità amministrativa per le PA locali (declinazione e realizzazione a livello locale del progetto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi e dei target prefissati, nonché di superare i divari in termini di capacità organizzative e di facilitazione presenti nei diversi territori) e altri soggetti (es. biblioteche, associazioni, scuole) coinvolti e di formazione per gli operatori che assumono il ruolo di facilitatori digitali.

Articolo 6

(Compiti in capo al Soggetto Attuatore)

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Soggetto Attuatore si obbliga a:
- A. garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. "Rete di servizi di facilitazione digitale", secondo quanto previsto dal Piano Operativo, e, in particolare, contribuire, per quanto di competenza, a conseguire il target europeo a giugno 2026 di due milioni di cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
- B. curare la predisposizione e l'attuazione delle procedure implementative del Piano Operativo allegato sia attraverso avvisi rivolti alle amministrazioni locali per la selezione dei relativi progetti sia attraverso forme di collaborazione con soggetti terzi, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità di cui alla L. 241/90, anche promuovendo attività di co-progettazione con Enti del terzo settore. Sarà cura dei Soggetti attuatori (Regioni e Province Autonome) coinvolgere gli Enti Locali, altre PA Locali o altri Enti incluso quelli afferenti al Terzo Settore, al fine di valorizzare infrastrutture, competenze e buone pratiche esistenti sul territorio, anche tramite protocolli di collaborazione, accordi, bandi non competitivi etc. in base alla peculiarità dei contesti;
- C. svolgere rispetto ai soggetti sopra individuati attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
- D. emanare, laddove opportuno, a favore dei soggetti sopra individuati, Linee guida in coerenza con gli indirizzi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema

di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente la corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'art. 2, al fine di assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa degli Enti terzi e il conseguimento dei target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;

- E. rendere tempestivamente disponibile agli Enti terzi ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
- F. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione Centrale titolare di intervento sugli stessi;
- G. rispettare quanto previsto dall' articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura;
- H. assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- I. assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese degli Enti terzi, prima della loro rendicontazione all'Amministrazione titolare;
- J. assicurare che le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo, vengano fornite anche dagli Enti terzi nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 8;
- K. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- L. comunicare all'Amministrazione titolare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- M. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- N. garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (Regis), mediante il caricamento diretto delle informazioni, anche da

parte degli Enti terzi, oppure utilizzando un proprio sistema informativo, attraverso appositi protocolli di interoperabilità ovvero caricamenti massivi dei dati;

- O. garantire e promuovere, anche da parte degli Enti terzi, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- P. verificare e convalidare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività da parte degli Enti terzi;
- Q. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale, anche da parte degli Enti terzi;
- R. garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte degli Enti terzi;
- S. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 7, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- T. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, attraverso l'alimentazione del sistema informativo di monitoraggio di cui al comma 2 dell'Art. 5, lettera B, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- U. fornire su richiesta dell'Amministrazione titolare ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- V. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie

nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.;

- W. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'art. 71 dello stesso decreto.
- X. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Amministrazione titolare;
- Y. garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nel Piano operativo, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;
- Z. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- AA. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Centrale titolare di Intervento;
- BB. rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione;
- CC. presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto

degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli della documentazione di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.

5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dal Servizio centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria applicabile.

6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.

8. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 8

(Risorse e circuito finanziario)

1. Per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente Accordo, l'Amministrazione titolare riconosce al Soggetto attuatore l'importo massimo di euro 3.120.854,00 (tremilionicentoventimilaottococinquantaquattro/00) IVA inclusa come contributo delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo.

2. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, l'Amministrazione titolare, su richiesta del Soggetto attuatore, rende disponibile una quota di anticipazione, fino al massimo del 10% dell'importo di cui al comma 1, sul conto di tesoreria del Soggetto Attuatore, entro 30 giorni dalla richiesta compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

3. Le successive richieste di trasferimento delle risorse potranno essere inoltrate dal Soggetto attuatore ad avvenuto trasferimento, anche mediante apposito sistema di monitoraggio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della documentazione attestante lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone. L'Amministrazione titolare, verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, rende disponibili le risorse al Soggetto Attuatore. Il Soggetto Attuatore, a

seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.

4. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dall'Amministrazione titolare al Soggetto attuatore non supera il 90% dell'importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte del Soggetto attuatore della richiesta attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target, in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo. Il Soggetto Attuatore, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie, provvede tempestivamente alla erogazione dei contributi o corrispettivi dovuti a terzi per la realizzazione del progetto.

5. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo, dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all'Amministrazione titolare e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. Il Soggetto attuatore, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare, deve garantire il monitoraggio dei dati di avanzamento del Piano Operativo e del conseguimento dei milestone e target attraverso l'alimentazione del sistema informativo Regis e del sistema di cui al comma 2 dell'Art. 5, lettera B, nonché la raccolta di ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura attivata al fine di consentire l'espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 10

(Riduzione e revoca dei contributi)

1. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.8 comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione

dell'intervento oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Soggetto attuatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione titolare tali problematiche.

3. Qualora dalle verifiche dell'Amministrazione titolare, anche nell'ambito del Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 4, risulti che il Soggetto attuatore è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, la medesima Amministrazione titolare, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo al Soggetto attuatore che, entro dieci (10) giorni espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare i tempi previsti. Le parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

4. Nel caso di reiterati ritardi nel rispetto dei termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, l'Amministrazione titolare potrà revocare il contributo al Soggetto attuatore.

5. In caso di mancato raggiungimento dei target di competenza del Soggetto attuatore di cui al PNRR, come approvati nello schema di riparto approvato in Conferenza delle Regioni, a causa di un inadempimento imputabile ad un soggetto cui è stata affidata una procedura implementativa del Piano operativo ai sensi dell'art. 6 lett. B del presente accordo, il Soggetto attuatore risponderà nei confronti dell'Amministrazione titolare dell'eventuale revoca/riduzione del sostegno da parte della Commissione ai sensi dell'art. 10 comma 1. Il Soggetto attuatore potrà sempre agire in rivalsa nei confronti del soggetto terzo responsabile.

6. L'Amministrazione titolare adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di target e milestone stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili al Soggetto attuatore e agli Enti terzi, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dall'Amministrazione titolare in raccordo con il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 11

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo ha durata sino al 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti a seguito dell'intervenuta registrazione del relativo decreto di approvazione presso i competenti Organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento.

Articolo 12

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato adempimento da parte del Soggetto attuatore di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano operativo, il competente Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale procede ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 13

(Modifiche)

1. Il presente Accordo e il Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 3.

Articolo 14

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Le Parti si impegnano a concordare, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.

4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte

le norme di legge di volta in volta applicabili.

5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo, al ricorrere dei presupposti di legge.
3. Il presente Accordo si compone di 15 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Amministrazione titolare di intervento
(Dipartimento per la trasformazione digitale)

Per delega del Capo Dipartimento
Cons. Paolo Donzelli

Per il Soggetto attuatore
(Regione Liguria)

Il Presidente della Giunta regionale
Giovanni Toti



Progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale - Regione Liguria”

Versione del 23-11-2022

Sommario

1.1	Obiettivi e specifiche	4
1.2	I servizi	5
1.3	Il facilitatore digitale.....	6
1.4	Aspetti logistici e attrezzature tecnologiche	6
1.5	La rete dei punti di facilitazione digitale	7
1.6.1	Il sistema di knowledge management.....	7
1.6.2	Il Catalogo della formazione sul sito web Repubblica Digitale.....	8
1.6.3	Il sistema di monitoraggio centrale dei servizi di facilitazione digitale.....	8
1.7	Le sinergie con il progetto Servizio civile digitale.....	8
2	Descrizione del progetto della Regione Liguria	10
2.1	Contesto del progetto	10
2.2	Popolazione destinataria	11
2.3	Caratteristiche e obiettivi del progetto	12
2.4	Modello di distribuzione territoriale	12
2.5	Modello di aggregazione di rete.....	15
2.6	Modalità di attuazione	16
2.7	Coinvolgimento dei destinatari	17
2.8	Attività svolte nei presidi/punti.....	17
2.9	Facilitatori digitali	18
2.11	Servizi finanziabili	19
3	Modalità operative	19
3.1	Modello di Governance del progetto	19
3.2	Strumenti e modalità di monitoraggio e controllo interno del progetto.....	19
3.3	Rispetto dei PRINCIPI TRASVERSALI	20
4	Piano progettuale di dettaglio.....	22
4.1	Predisposizione delle azioni sul territorio	22
4.2	Definizione e realizzazione delle attività regionali centralizzate di supporto.....	22
4.3	Gestione dei rapporti amministrativi	22
4.4	Coordinamento e monitoraggio dei progetti degli Enti capofila attuatori	22
5	Articolazione temporale del progetto	23
6	Costi del progetto	24
7	Integrazione con altri interventi	24

Introduzione

Gli sforzi per la trasformazione digitale di infrastrutture e servizi descritti nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** devono essere accompagnati da interventi mirati allo sviluppo delle **competenze digitali dei cittadini**, per garantire un sostegno robusto e pervasivo al compimento del percorso di alfabetizzazione digitale del Paese. La carenza di competenze digitali nei diversi ambiti è uno dei principali limiti per lo sviluppo del Paese. Secondo i dati del DESI 2021 (Digital Economy and Society Index), l'Italia è terzultima in Europa nella dimensione del capitale umano. Solo il 42% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede perlomeno competenze digitali di base (56% nell'UE) e solo il 22% dispone di competenze digitali superiori a quelle di base (31% nell'UE).

L'Investimento 7 della **Missione 1** del PNRR prevede due interventi complementari che mirano a supportare le fasce della popolazione a maggior rischio di subire le conseguenze del *digital divide*, rafforzando le competenze digitali dei cittadini:

- lo sviluppo di una **“Rete dei servizi di facilitazione digitale”**, con almeno **tremila punti di facilitazione digitale** attivi sul territorio in grado di raggiungere e formare **due milioni di cittadini entro il 2026**,
- la diffusione del **“Servizio civile digitale”**, che coinvolgerà **un network di giovani volontari** con l'obiettivo di raggiungere e formare **un milione di cittadini entro il 2026**.

L'investimento 7, pertanto, attraverso l'azione sinergica di questi due interventi già inclusi nel piano operativo della [Strategia Nazionale per le Competenze Digitali](#), ha l'obiettivo di incrementare la percentuale di popolazione in possesso di competenze digitali di base coinvolgendo oltre tre milioni di persone entro il 2026, così da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo del 70% della popolazione entro il 2026.

L'obiettivo generale del progetto **“Rete dei servizi di facilitazione digitale”** è legato all'accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l'uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. L'iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano **raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini dovrebbero possedere**. Il fine ultimo è quello di consentire loro un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche.

Secondo la Strategia nazionale per le competenze digitali, un fattore chiave di intervento per il raggiungimento di questi obiettivi è, infatti, lo sviluppo e il potenziamento della Rete dei servizi di facilitazione digitale sul territorio, nella convinzione che, se la formazione di competenze digitali è ineludibile per lo sviluppo sostenuto di una società attiva del XXI secolo, allora il territorio, i quartieri, le comunità locali e gli spazi pubblici devono prioritariamente accogliere servizi di assistenza per chi ha bisogno di supporto per godere dei propri diritti (servizi, informazioni, partecipazione), anche attraverso reti di punti di accesso pubblici assistiti, presidi di facilitazione digitale, e favorire l'inclusione sociale con e per l'utilizzo dei servizi digitali. Oggi, i servizi di facilitazione digitale sono presenti in alcuni progetti regionali e in alcune città.

Tuttavia, l'assenza di un disegno organico e di una diffusione capillare, duratura e di sistema del servizio su tutto il territorio, valorizzando gli spazi e le infrastrutture già presenti – per esempio biblioteche e scuole, ma anche centri giovanili e sociali - non solo comporta la mancanza del servizio in alcune aree territoriali, ma soprattutto l'interruzione di iniziative virtuose che si sviluppano esclusivamente nell'ambito di un periodo limitato.

Pertanto, il progetto **“Rete dei servizi di facilitazione digitale”** si propone come azione di sistema e duratura per sostenere efficacemente l'inclusione digitale.

Questa iniziativa, come evidenziato, è strettamente correlata con il Servizio civile digitale, verso attività di potenziamento delle azioni proattive degli enti pubblici e del Terzo Settore finalizzate alla massima inclusione digitale quale leva per l'inclusione sociale.

Alle Regioni e alle Province Autonome viene richiesto di elaborare un progetto che declini al livello dello specifico territorio l'iniziativa nazionale "Rete dei servizi di facilitazione digitale", sulla base dei requisiti generali del servizio e di milestone e target allineati e collegati a quelli definiti a livello nazionale ed europeo.

Il team centrale del Dipartimento pianifica ed assicura l'esecuzione della misura nazionale in base agli obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi definiti e supporta le Regioni/Province Autonome nella definizione e attuazione del progetto, rendendo disponibili gli strumenti necessari (es. sistema di monitoraggio e knowledge management) e realizzando attività di comunicazione, formazione, capacity building, condivisione delle buone pratiche, anche attraverso tavoli e gruppi di lavoro operativi.

1 Prototipo di punto di facilitazione digitale

1.1 Obiettivi e specifiche

Il progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" si propone come azione di sistema e duratura per sostenere efficacemente l'inclusione digitale, realizzando una nuova opportunità educativa rivolta a giovani e adulti che mira a sviluppare le competenze digitali di base richieste per il lavoro, la crescita personale, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, come definite nel quadro europeo DigComp. Il fine ultimo dell'intervento è rendere la popolazione target competente e autonoma nell'utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati dai privati e dalla Pubblica Amministrazione, abilitando un uso consapevole della rete e fornendo gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal digitale.

Grazie ai servizi forniti dai punti di facilitazione digitale - descritti nel paragrafo 1.2, i fruitori vengono accompagnati e formati, sulla base delle loro specifiche esigenze e competenze di partenza (e seguendo l'approccio incrementale di apprendimento disegnato da DigComp rispetto alle sue aree di competenza), al progressivo utilizzo autonomo e consapevole:

- di Internet e delle tecnologie digitali (ad esempio su temi come la protezione dei dati personali e la verifica dell'autenticità delle informazioni);
- dei principali servizi digitali pubblici resi disponibili online (come ad esempio quelli relativi all'identità digitale, all'anagrafe e allo stato civile - inclusi i certificati online, alla piattaforma notifiche, ai servizi sociali ed educativi, ai servizi sanitari e al fascicolo sanitario elettronico, ai servizi di mobilità, alle piattaforme di partecipazione);
- dei principali servizi digitali privati (come ad esempio quelli relativi alle videoconferenze, agli acquisti di prodotti e servizi, alla formazione, all'utilizzo della posta elettronica, dei social network e delle app di messaggia istantanea).

Particolare attenzione viene prestata all'adozione di **modelli di apprendimento differenziati per età**. I modelli tradizionali che si concentrano solamente sull'apprendimento dei giovani non sono altrettanto efficaci quando applicati alla formazione degli adulti. La chiave è portare gli adulti in un luogo di apprendimento attivo, applicando metodologie didattiche mirate per età e profilo di utilizzo dei servizi online e offline, e quindi in tal senso considerare le specificità relative a concetto di sé, esperienza di utilizzo, disponibilità ad apprendere nuovi concetti e strumenti, orientamento all'apprendimento e motivazione interna.

Pertanto, il punto di facilitazione attua una didattica dove **i fruitori diventano il centro dell'apprendimento**, attivamente coinvolti nel proprio percorso di formazione in un modo personalmente significativo. Nello specifico:

- **le nozioni sono apprese principalmente in modalità di autoapprendimento**, in quanto le competenze cognitive di base (ascoltare e memorizzare) possono essere attivate in autonomia,
- **l'applicazione di quanto appreso avviene in presenza con eventuale affiancamento di canali online**, in quanto l'attività necessita l'attivazione di competenze cognitive più elevate (comprendere, valutare e creare) per applicare quanto appreso e risolvere problemi pratici.

Inoltre, l'iniziativa mira ad un *apprendimento attivo di tipo "learning by doing"* per un'acquisizione di competenze più pratica e riflessiva, anche favorendo l'attivazione della partecipazione dei cittadini in ambito di co-design, validazione e monitoraggio dei servizi digitali.

Utilizzando l'approccio dell'apprendimento capovolto, i cittadini sono invitati ad accelerare l'apprendimento avvalendosi in maniera autonoma dei contenuti proposti mentre i facilitatori massimizzano l'efficacia delle interazioni faccia a faccia utilizzando le risorse disponibili online e verificando la comprensione e l'acquisizione delle competenze, avvenuta anche in modo autonomo, da parte dei cittadini-fruitori dei servizi del punto.

1.2 I servizi

Le attività che caratterizzano i presidi di facilitazione digitale e che si basano sul quadro europeo DigComp sono:

- la **formazione/assistenza personalizzata individuale (cd. *facilitazione*)**, erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini target nell'utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, partendo dalle esigenze specifiche e dalle competenze di partenza;
- la **formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona**, attraverso l'accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo percorsi personalizzati;
- la **formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi** utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona. In questo caso il facilitatore può strutturare le attività in modo mirato, stimolando proattivamente il coinvolgimento dei cittadini anche sulla base dei test di autovalutazione e delle risorse formative disponibili sul sito web di Repubblica Digitale.

Queste tre tipologie di servizi possono essere variamente attivate e declinate a livello operativo presso ciascun punto di facilitazione digitale, ad eccezione del servizio di assistenza personalizzata individuale (o *facilitazione*) che deve essere in ogni caso garantito in ciascun presidio.

I servizi erogati presso i presidi (ed in particolare l'attività di facilitazione digitale) dovrebbero essere resi disponibili per **almeno 24 ore settimanali**, al fine di assicurare l'equità nell'accesso. Sono, tuttavia, ammesse eventuali previsioni di disponibilità del presidio per tempi inferiori a quelli raccomandati, purché opportunamente motivate anche in relazione alle caratteristiche del target potenziale dei punti di facilitazione (incluso la distribuzione geografica). Sempre al fine di assicurare la massima flessibilità operativa nel rispetto dei principi di equità nell'accesso ed efficacia del servizio, **è comunque favorito il ricorso a forme di interazione con gli utenti da remoto o a modalità di facilitazione itineranti.**

Nell'ottica di garantire il fine formativo e non solo di facilitazione dell'intervento per concorrere efficacemente al conseguimento dell'obiettivo del 70% di popolazione con competenze digitali almeno di base, si raccomanda inoltre la previsione di **almeno 50 ore annuali di formazione sincrona**, realizzabili attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride. Anche in questo caso sono comunque ammesse forme

di flessibilità nella definizione delle attività di formazione, purché atte a garantire la massima potenzialità di fruizione da parte del target di riferimento.

1.3 Il facilitatore digitale

I punti di facilitazione digitale si avvalgono di operatori con il ruolo di **facilitatori digitali**. Si tratta di una figura funzionale ad individuare le esigenze dei singoli cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali e di Internet in generale, e a fornire loro supporto e orientamento. Il ruolo del facilitatore digitale è di guida nella verifica dei fabbisogni di competenza individuali e nella partecipazione alle attività che caratterizzano il punto di facilitazione digitale.

I facilitatori digitali, nel rispetto dei principi di parità di genere e di valorizzazione e protezione dei giovani, possono essere individuati oltre che tra il personale degli enti coinvolti anche attraverso l'attivazione di collaborazioni con operatori privati e del Terzo Settore e/o promuovendo sinergie con progetti già attivi o da attivare sul territorio. Inoltre, possono essere promosse sinergie con il progetto Servizio civile digitale favorendo l'affiancamento dei giovani volontari agli operatori dei punti di facilitazione. In questo caso, tuttavia, la sinergia tra progetti è da intendersi come finalizzata al potenziamento dell'attività complessiva sul territorio, pertanto, i cittadini formati grazie all'intervento dei volontari del "Servizio civile digitale" non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" e vengono raccolti separatamente nel sistema di monitoraggio.

Per permettere a tutti i facilitatori, indipendentemente dal profilo di competenze individuale, di svolgere al meglio il proprio ruolo e gestire le attività rivolte ai cittadini che usufruiscono del servizio, il **Dipartimento attiverà percorsi formativi volti a sviluppare** le seguenti **competenze specifiche**:

- competenze relative all'erogazione del servizio di facilitazione digitale e alle relazioni con l'utenza;
- competenze relative alle attività specifiche di didattica richieste sia per l'assistenza personalizzata che per la conduzione di micro-corsi. Le competenze richieste sono definite nel **quadro europeo delle competenze digitali per docenti e formatori DigCompEdu** relativamente all'area di competenza "Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti" e al livello di padronanza B1 (minimo in cui si hanno le competenze per sviluppare attività di apprendimento) e superiori;
- competenze per i cittadini come descritte nel **quadro europeo delle competenze digitali DigComp 2.1 e DigComp 2.2**, relativamente a tutte le aree di competenza e al livello di padronanza 5 (livello minimo in cui si hanno le competenze adeguate per guidare l'apprendimento di altri) e superiori.

Il percorso formativo promosso dal Dipartimento può essere integrato dalla Regione attraverso interventi formativi complementari volti principalmente ad approfondire le specificità locali e i servizi pubblici offerti dagli enti che insistono sul territorio.

Nel caso di investimenti in formazione asincrona si raccomanda, infine, la condivisione dei contenuti prodotti attraverso il sito web Repubblica Digitale al fine di promuovere lo scambio di buone pratiche e la sinergia tra esperienze di formazione.

1.4 Aspetti logistici e attrezzature tecnologiche

Da un punto di vista logistico, i **punti di facilitazione digitale**, che saranno contraddistinti dall'esposizione dei loghi di Repubblica Digitale e del progetto forniti dal Dipartimento, **devono essere collocati in luoghi di facile accessibilità**, favorendo centri di aggregazione come le biblioteche, le scuole, le sedi di associazioni, i centri anziani, i centri giovanili e culturali, le parrocchie e gli spazi pubblici in generale, inclusi gli sportelli di assistenza all'erogazione dei servizi digitali (es. URP, CUP, CAF, centri per l'impiego). Va favorita, rispetto alle

specificità del territorio, **l'attivazione di punti di facilitazione digitale itineranti sul territorio**, assicurando in ogni caso la dotazione strumentale e la connettività adeguate, allo stesso modo dei presidi con sede fissa.

Per punto di facilitazione digitale itinerante può intendersi qualsiasi modalità, concordata con il Dipartimento, con cui si assicura la presenza periodica in un dato territorio. Possono rientrare in questa modalità presidi mobili (es. camper attrezzati), oppure team di facilitatori ospitati con frequenza periodica presso strutture dei comuni, o di altri enti pubblici e/o privati che aderiscono all'iniziativa, solitamente adibite ad altre attività. I punti di facilitazione itineranti concorrono all'alimentazione del target relativo al numero di punti da attivare sul territorio.

Ciascun punto di "facilitazione digitale" deve avere una dotazione logistica e di attrezzature tecnologiche adeguate alle attività svolte, inclusi arredi idonei e una connessione Internet con velocità conforme agli standard tecnologici correnti (minima 30 Mbps, specificando sempre qual è la velocità minima di connessione garantita nella struttura).

In particolare, ciascun punto di facilitazione deve essere dotato di **almeno due postazioni** (anche allestite con dispositivi mobili), dotate anche di videocamera, microfono e con possibilità di accesso a un dispositivo per la stampa e la scansione. È preferito l'uso di software open source.

Inoltre, per l'organizzazione di seminari e corsi di alfabetizzazione digitale è necessario garantire il ricorso a locali idonei e dotati di strumentazioni adeguate (es. impianto audiofonico e di videoproiezione, lavagne a fogli mobili o elettroniche etc.) anche messi a disposizione da enti pubblici o privati coinvolti nella rete limitatamente allo svolgimento delle attività previste.

1.5 La rete dei punti di facilitazione digitale

Ciascun punto di facilitazione deve essere strutturato in modo da essere strettamente collegato con gli altri punti di facilitazione dislocati sul territorio, già attivi o in via di realizzazione da parte della stessa Regione o da altri enti pubblici e grazie all'intervento del Terzo Settore o di operatori privati. Ciò al fine di coordinare gli sforzi verso il raggiungimento di obiettivi comuni e di assicurare la massima capillarità dell'intervento e risposte coerenti ai bisogni dei cittadini.

I punti di facilitazione digitale concorreranno all'attivazione a livello nazionale della Rete di punti e servizi di facilitazione digitale, la cui mappa sarà accessibile dal sito web di Repubblica Digitale, in modo da svolgere attività sinergiche, assicurare un maggiore impatto sul territorio nazionale, ma anche promuovere lo scambio di conoscenze e il trasferimento di buone pratiche anche grazie al ricorso al sistema di knowledge management (cf. par. 1.6).

1.6 Gli strumenti di supporto

1.6.1 Il sistema di knowledge management

Il sistema di gestione delle conoscenze, o knowledge management, rappresenta un elemento essenziale per una efficace diffusione dei servizi di facilitazione digitale sul territorio nazionale, in quanto consente:

- la condivisione di best practice da parte degli enti, la raccolta di indicazioni a supporto dell'elaborazione dei bandi a livello locale che emergeranno nel corso del processo di co-progettazione e lo scambio di conoscenze utili soprattutto agli enti che progettano, per la prima volta, un servizio di facilitazione digitale;
- la comunicazione tra/con i diversi organi istituzionali coinvolti, favorendo la condivisione e l'accesso a materiale utile per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi.

Lo strumento sarà messo a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale per tutti i soggetti coinvolti nell'attività di facilitazione digitale legata ai due progetti "Rete dei servizi di facilitazione digitale" e "Servizio civile digitale".

1.6.2 Il Catalogo della formazione sul sito web Repubblica Digitale

Attraverso il sito web Repubblica Digitale il Dipartimento per la trasformazione digitale mette a disposizione un catalogo di corsi formativi in modalità asincrona a supporto della formazione dei facilitatori digitali e dei cittadini che si rivolgono ai punti di facilitazione digitale. Al fine di promuovere la condivisione e il riuso di materiale formativo, si raccomanda a ciascuna Regione di alimentare il catalogo con i materiali formativi in apprendimento asincrono (es. MOOC) eventualmente realizzati e finanziati nell'ambito del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale", oltre che ad avvalersi dei contenuti già disponibili a catalogo, così da massimizzare anche con questo strumento la condivisione e la valorizzazione delle buone pratiche.

1.6.3 Il sistema di monitoraggio centrale dei servizi di facilitazione digitale

Il Dipartimento mette a disposizione un sistema comune per il monitoraggio delle attività di facilitazione digitale svolte sul territorio, basato sulla raccolta ed elaborazione di dati utili a:

- monitorare lo stato di avanzamento delle attività e il raggiungimento di target e milestone;
- produrre reportistica a supporto dei processi di decision making, incluse eventuali analisi predittive (sulla base dei dati esistenti) per meglio orientare l'evoluzione del servizio verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- supportare l'elaborazione, da parte del Dipartimento, di valutazioni relative all'efficacia del servizio e di analisi d'impatto sui target di riferimento in relazione a diverse variabili organizzative (es. modalità di erogazione, contesto territoriale, dotazioni tecnologiche etc.) incluso l'adeguatezza dei contenuti formativi del catalogo delle risorse.

Il sistema, condiviso con il progetto "Servizio civile digitale", verrà alimentato dalla Regione, degli enti terzi e dei singoli facilitatori digitali - in funzione delle specifiche competenze attribuite a ciascuno - con i dati relativi ai punti/presidi attivati/potenziati e alle attività di facilitazione e formazione svolte rispetto ai cittadini ad opera dei facilitatori digitali. In particolare, tramite la gestione di un'apposita anagrafica, ciascun utente verrà riconosciuto come afferente al progetto "Rete del servizio di facilitazione digitale" o al progetto "Servizio civile digitale" e i risultati raggiunti, in termini di cittadini coinvolti, conteggiati opportunamente.

L'attività di valutazione dell'efficacia del servizio e di analisi d'impatto sui target, a carico del Dipartimento, mira in particolare all'acquisizione di indicazioni e lesson learned a supporto dell'attivazione di meccanismi di miglioramento continuo legati all'intervento, che verranno condivisi e discussi con la Regione nel corso dei numerosi incontri di capacity building previsti, sempre a carico del Dipartimento.

1.7 Le sinergie con il progetto Servizio civile digitale

Come evidenziato, il progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" presenta numerosi elementi di complementarità e sinergie con il progetto "Servizio civile digitale", concorrendo entrambi al rafforzamento delle competenze digitali di base della popolazione italiana.

Il progetto "Servizio civile digitale" prevede il coinvolgimento dei giovani operatori volontari nel ruolo di facilitatori digitali all'interno di specifici programmi di intervento presentati, dagli Enti iscritti all'Albo di

Servizio civile universale, nell'ambito del Programma Quadro definito dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. I giovani operatori volontari del "Servizio civile digitale" possono, pertanto, collaborare allo svolgimento delle attività di facilitazione ed educazione svolte nell'ambito dei punti di facilitazione, mirando a potenziare la portata complessiva degli interventi sul territorio.

Le modalità di attivazione da parte delle Regioni/Province Autonome di sinergie e forme di integrazione tra i due progetti sul territorio devono, tuttavia, tenere conto del fatto che i cittadini formati grazie all'intervento dei volontari del "Servizio civile digitale" non concorrono al raggiungimento degli obiettivi attesi del progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" e vengono raccolti separatamente nel sistema di monitoraggio (come precisato al par. 1.6.3), in quanto contribuiscono solo ai risultati del progetto nazionale Servizio civile digitale, secondo le regole indicate negli specifici Avvisi.

Per favorire il coordinamento tra la Regione e gli enti promotori dei progetti ammessi al "Servizio civile digitale", il Dipartimento promuove l'interazione e scambio di informazioni, la rilevazione di eventuali anomalie e opportunità anche attraverso il ricorso a tavoli di lavoro sul territorio e incontri dedicati, agevolando la complementarità degli interventi e la loro coerenza rispetto all'indirizzo strategico comune.

2 Descrizione del progetto della Regione Liguria

Regione Liguria in qualità di Soggetto Attuatore sarà, a norma del punto “1.1 Definizione” del documento v.1 “Linee guida per i soggetti attuatori tramite Accordi ai sensi dell’art 5, comma 6, del D lgs 50/2016”, il Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento finanziato dal PNRR. Il Soggetto attuatore assicura altresì la regolarità delle procedure adottate e la correttezza ed ammissibilità delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché il sistematico monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati al proprio progetti.

Soggetto Realizzatore, a norma del medesimo punto delle *Linee guida* sopra richiamate, sarà Liguria Digitale S.p.A., Società in house della Regione Liguria in ottemperanza all’art. 12 della Direttiva Appalti 2014/24/UE, all’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 (“Codice Appalti”) e agli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016 (“Testo Unico Società a partecipazione pubblica”) e, come tale, iscritta da ANAC nell’“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016”. Liguria Digitale S.p.A, nell’ambito della propria *mission*, presta servizi di interesse generale altamente qualificati per lo sviluppo della strategia digitale complessiva del Sistema Informativo Integrato Regionale di cui alla L.R. n. 42/2006. Nel presente progetto Liguria Digitale S.p.A costituisce il Soggetto Realizzatore che meglio assicura, in piena osservanza alla normativa europea e nazionale, l’efficace e tempestiva realizzazione delle attività del progetto, l’innovazione e la sostenibilità dei servizi a beneficio della collettività e l’ottimale impiego delle risorse pubbliche. Regione Liguria provvederà, quindi, ad affidare a Liguria Digitale S.p.A. uno specifico incarico, a norma dell’art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e secondo quanto regolamentato nell’ambito del “Disciplinare Quadro delle attività di Liguria Digitale S.p.A. di cui all’ art. 10 comma 3 della legge regionale n. 42/2006 e s.m.i” allegato alla DGR n. 723 del 05/08/2020 ed aggiornato con DGR n. 409 del 06/05/2022.

2.1 Contesto del progetto

Il progetto si colloca in un contesto regionale caratterizzato da una distribuzione disomogenea della popolazione con una concentrazione maggiore nella zona costiera e uno spopolamento nelle zone interne anche in considerazione della specifica orografia della regione. Tenendo conto della distribuzione della popolazione target sul territorio, dell’età media nella regione (la più alta d’Italia) e del rischio di esclusione della cittadinanza delle zone interne, il modello che verrà implementato dovrà fare in modo di coprire il servizio con un accesso quanto più mirato verso le fasce più deboli e/o a rischio di esclusione, compresi NEET (*Not in Education, Employment or Training*), disabili, disoccupati anche per colmare eventuali lacune nella diffusione dei servizi delle PA al cittadino.

Il progetto costituisce una nuova iniziativa sul territorio regionale e rappresenta il primo intervento diffuso e capillare di accrescimento delle competenze digitali per i cittadini, basato su fondi PNRR nell’ambito della *Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*.

Nella realizzazione del progetto Regione Liguria si occuperà della regia delle attività da mettere in campo secondo un modello di governance che curi la complementarietà e non sovrapposizione, finalizzato a coinvolgere soggetti del territorio quali realtà già consolidate nelle cinque aree territoriali, comprese le aree interne, descritte più nel dettaglio nei paragrafi seguenti e, quindi, in grado di raggiungere in maniera più efficace e mirata i destinatari che usufruiscono già di propri servizi o di quelli in via di realizzazione.

Sono rilevati come possibili criticità interne ed esterne di progetto rispettivamente l’ingaggio dei facilitatori -considerato il budget disponibile-, il rischio di esclusione di parte della cittadinanza ed il coinvolgimento operativo degli enti locali tale da garantire l’attivazione dei punti nel rispetto dei tempi e dei target previsti.

Sono state quindi individuate azioni propedeutiche alla riduzione delle criticità sia interne che esterne quali il coinvolgimento di soggetti che rappresentano realtà già consolidate sul territorio, sia in termini di locali/infrastrutture, sia di risorse da impegnare nei servizi ai cittadini, poiché già censiti e raggiunti dai servizi in essere (Terzo Settore) e l’utilizzo di spazi già impiegati per altri ambiti di attività (ambito

socio-sanitario, lavoro e politiche giovanili, Comuni Aree Interne). Ad ulteriore riduzione del rischio di esclusione si prevede un modello flessibile della dislocazione dei punti di facilitazione, sia in termini di attivazione/disattivazione sia di tipologia (fisso/itinerante). Ciò consentirà di mettere in campo azioni correttive in funzione del raggiungimento del target. Verrà inoltre posta particolare attenzione ai cittadini target relativi alle fasce più deboli e/o a rischio di esclusione, come descritto nel paragrafo successivo.

Si intende attivare altresì un'azione trasversale di raccordo con l'istituzione di un numero verde unico regionale per la prenotazione e per tutte le informazioni relative ai servizi di facilitazione, comprese quelle logistiche. Tale servizio sarà disponibile anche online sul sito regionale.

2.2 Popolazione destinataria

La distribuzione territoriale della popolazione ligure evidenzia un sostanziale squilibrio tra l'area della costa ligure, in cui si rilevano i più elevati valori di densità di popolazione, e le zone interne maggiormente colpite dallo spopolamento. Nei 67 comuni della provincia di Genova, che copre il 33,9% della superficie regionale, si concentra più della metà della popolazione (54,2%). La seconda provincia più grande è Savona, sia in termini di superficie (28,5%) che di popolazione (17,8%). I residenti nelle province di Imperia e La Spezia, che insieme coprono il 37,6% del territorio, rappresentano il 28,0% della popolazione della regione (fonte ISTAT – rif. <https://www.istat.it/it/archivio/268690>).

Secondo i dati ISTAT rilevati nel 2019 in Liguria l'età media è di **48,7 anni**, la più alta del nostro Paese, e la percentuale di soggetti tra i **16 e i 74 anni** che non possiede o ha una bassa competenza digitale o che non ha usato internet negli ultimi 3 mesi è del **54,5%**. Quest'ultima fascia di utenza rappresenta la popolazione elettiva destinataria del progetto.

Tenendo conto delle specificità territoriali e delle caratteristiche della popolazione sopra descritte, si intende agire in modo capillare su tutto il territorio per raggiungere, con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di esclusione quali disabili, anziani, detenuti, NEET, disoccupati e migranti, sia la popolazione dell'entroterra ligure, sia della zona costiera.

Secondo i dati ISTAT 2022 la popolazione ligure conta circa **1.507.438** abitanti e nel biennio 2021/2021 quasi la metà della popolazione ligure non ha usato il pc, con un leggero decremento nel 2021, mentre circa il 10% degli utenti che lo hanno utilizzato lo ha fatto in maniera sporadica (da qualche volta al mese a qualche volta all'anno).

Liguria	usano il pc	tutti i giorni	una o più volte alla settimana	qualche volta al mese	qualche volta all'anno	non usano il pc
2020	873.000	504.000	272.000	67.000	30.000	618.000
2021	949.000	577.000	286.000	56.000	30.000	510.000

Effettuando un'analisi dei dati ISTAT 2020 relativa alla disponibilità di accesso internet da parte delle famiglie liguri, si evince che il 78,3% delle famiglie ne dispongono mentre tra i motivi principali per cui le restanti famiglie non ne dispongono abbiamo la mancanza di conoscenze per il suo utilizzo e il non riconoscerne l'utilità.

% famiglie che dispongono di accesso a Internet da casa (Liguria - ISTAT 2020)	% famiglie per motivo per cui non dispongono di accesso a Internet da casa (Liguria - ISTAT 2020)							
	accede a Internet da altro luogo	internet non è utile, non è interessante	alto costo degli strumenti necessari per connettersi	alto costo del collegamento	nessuno sa usare internet	motivi di privacy, sicurezza	connessione a banda larga non disponibile nella zona	altro
78,3	7,1	32,7	6,4	5,1	55,4	1,7	3	8,2

Preso atto dei dati sopra esposti e tenuto conto della crescente diffusione dei servizi pubblici digitali disponibili online, dell'importanza di temi relativi alla protezione dei dati personali e alla verifica

dell'autenticità delle informazioni nonché dei principali servizi digitali privati, è evidente il bisogno su cui intervenire sul territorio ligure.

La misura mira quindi a promuovere, accompagnare e facilitare l'utilizzo della tecnologia quale mezzo utile ai cittadini al fine di beneficiare delle opportunità offerte dai servizi digitali necessari per la quotidianità, favorendo un modello inclusivo soprattutto verso fasce di popolazione che ne sono parzialmente o totalmente escluse. Nell'arco di tempo previsto per l'attuazione sarà possibile, inoltre, anche rafforzare alcune competenze digitali più specifiche finalizzate ad un inserimento più efficace al mondo del lavoro e rispondente ai bisogni formativi oggi definiti per un adeguato sviluppo del territorio.

2.3 Caratteristiche e obiettivi del progetto

Vengono di seguito descritti gli **obiettivi** del progetto:

- la quota di *cittadini* da raggiungere entro il Q4 2025 è di **57.127** (fine progetto - milestone 3).
- il numero di *punti di facilitazione* da attivare è di **53** punti entro il **Q4 2023** e di **71** punti entro il **Q4 2024** (milestone 1 e milestone 2).
- Rispetto alle cinque aree territoriali individuate (par 2.4) e alla quota di cittadini da raggiungere entro il Q4 2025, possiamo ipotizzare un target semestrale medio di **1746** cittadini unici.

	2022/2023	2024	2025	N° medio cittadini unici formati/semestre
Target semestrali cittadini unici formati	952,13	1999,40	2285,1	1745,54

Innovazione. Le attività previste dal progetto hanno un carattere innovativo poiché sono volte ad incentivare e supportare i cittadini nell'uso di tecnologie digitali e rappresentano la prima azione regionale diffusa e capillare su un'ampia e diversificata popolazione del territorio, a carattere inclusivo, verso le fasce fragili e/o più a rischio di esclusione.

Efficacia e sostenibilità. Il progetto, coinvolgendo i soggetti del territorio (*vedi par. 2.5*), innescherà una ricaduta virtuosa che permette di potenziarne e rafforzarne l'azione, garantendo nel contempo una qualificazione certificata dal DTD (*Dipartimento per la Trasformazione Digitale*) del personale impiegato (i facilitatori), secondo il modello europeo DigComp, oltre a una rilevante ricaduta in termini di immagine e riconoscibilità dell'ente. Si potranno così rafforzare i servizi strategici e cruciali esistenti a beneficio della cittadinanza, facilitando una maggiore partecipazione attiva dei cittadini alla società digitale, attraverso la conoscenza dell'offerta pubblica digitale, anche regionale, per poterne fruire semplicemente, favorendo così la crescita di una "cittadinanza digitale" attiva e consapevole.

Le collaborazioni strategiche che Regione Liguria attuerà sul territorio perseguono l'efficacia dell'azione pubblica attraverso una strategia di tipo *win-win*, grazie al potenziamento dell'esistente e all'integrazione mirata di quanto necessario in termini di logistica ed infrastrutture (hardware e software). In particolare, coinvolgere soggetti del territorio di piccole dimensioni o di aree interne liguri nell'azione dell'innovazione e di alfabetizzazione digitale, permette una ricaduta virtuosa di immagine e un maggior coinvolgimento e senso di appartenenza dei cittadini che si sentono così protagonisti attivi nello sviluppo del proprio territorio.

A ulteriore garanzia della sostenibilità del progetto potranno essere previste azioni quali corsi di formazione su base volontaria di personale della PA, azione congiunta con gli enti del territorio compresi i quattro comuni capoluogo e la città metropolitana, in sinergia con il mondo scuola.

Le caratteristiche del dispiegamento effettuato con tale modalità perseguono la sostenibilità nel tempo poiché mettono a sistema e consolidano, nel contesto territoriale ligure, il valore di questa misura nazionale.

2.4 Modello di distribuzione territoriale

Per favorire una distribuzione capillare ed omogenea dei punti di facilitazione e sostenere l'inclusione sociale, sono state individuate **cinque aree strategiche** sul territorio regionale che comprendono le quattro province (Imperia, Savona, Genova e La Spezia) e la zona del Tigullio, comprensorio territoriale


corrispondente all'area di competenza della Azienda Sanitaria Locale n.4, facente parte della città metropolitana di Genova.

Aree territoriali Liguria	Numero Comuni	Popolazione (ISTAT 01/01/2022)
Savona (SV)	69	267.748
Città Metropolitana di GENOVA (GE)	37	675.844
Tigullio	30	140.406
Imperia (IM)	66	208.561
La Spezia (SP)	32	214.879
Totale	234	1.507.438

Sul territorio ligure sono state identificate quattro aree interne:

- Valle Arroscia
- Beigua e Unione Sol
- Val Di Vara
- Antola-Tigullio

Tali aree raggruppano **51** comuni e **53.237** abitanti, circa il **3,5%** della popolazione regionale.



(fonte: <https://www.agenziacoesione.gov.it/>)

Aree interne	Numero Comuni	Popolazione (ISTAT 01/01/2022)
Valle Arroscia	11	4.196
Beigua e Unione Sol	8	17.181
Val Di Vara	16	15.359
Antola-Tigullio	16	16.501
Totale	51	53.237

Tenendo in considerazione la distribuzione della popolazione sul territorio, si intende attuare l'azione specifica dispiegando punti di facilitazione attraverso una rete eterogenea di luoghi dislocati su tutto il territorio regionale, comprese le aree interne, quali centri per l'impiego, Case di comunità/ Case della salute presenti nei distretti sanitari, reti afferenti alle politiche giovanili, agli enti del Terzo Settore e comuni delle aree interne, per garantire un accesso omogeneo indipendentemente dalla dimensione del territorio in cui il punto di facilitazione è situato. Il modello di distribuzione dei punti di facilitazione intende quindi potenziare le realtà pubbliche e/o private e associative già esistenti, in modo da

moltiplicare e accelerare l'efficacia dell'offerta dei servizi al cittadino e dell'azione pubblica. Tale modalità è prevista anche per garantire quei criteri di innovazione e sostenibilità a fine progetto finanziato, di cui al par. 2.3.

Ad integrazione dei punti di facilitazione con presidi fissi, al fine di garantire una copertura mirata soprattutto verso le zone dell'entroterra o le fasce più a rischio di esclusione, sono previsti punti di facilitazione itineranti dotati di adeguata strumentazione per la garanzia del servizio con eventuali punti di appoggio presso locali ospitanti.

2.5 Modello di aggregazione di rete

Regione Liguria, quale Soggetto Attuatore dell'intervento, ha definito un modello di aggregazione di rete che permetta la piena realizzazione del progetto ottimizzando, al contempo, in una logica di efficientamento delle risorse disponibili, quanto già esistente e valorizzabile come meglio indicato di seguito alla rappresentazione grafica. Tale progettualità mira a concentrare maggiori risorse sulle attività di facilitazione a garanzia di un servizio di qualità e sostenibilità nel tempo grazie al radicamento delle competenze apprese e diffuse.

Come meglio precisato nell'incarico che Regione Liguria affiderà a Liguria Digitale S.p.A., a norma dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e del "Disciplinare Quadro delle attività di Liguria Digitale S.p.A. di cui all' art. 10 comma 3 della legge regionale n. 42/2006 e s.m.i" allegato alla DGR n. 723 del 05/08/2020 ed aggiornato con DGR n. 409 del 06/05/2022, competerà a tale Società, quale Soggetto Realizzatore, andare a fornire il servizio di facilitazione come meglio descritto al punto 2.6.

Nello specifico è stata condotta una ricognizione e un'analisi accurata delle azioni e/o degli asset regionali (reti esistenti e sedi possibili di punti di facilitazione) in essere o in stato di attivazione, con il coinvolgimento di diverse strutture dell'amministrazione regionale.

La mappatura delle azioni regionali ha coinvolto i seguenti settori:

- Settore Politiche del Lavoro dei Centri per l'Impiego, per l'individuazione delle sedi dei punti di facilitazione;
- Servizio Università e Politiche giovanili, per valutare complementarietà con il Servizio Civile Digitale e per integrare la rete di destinatari;
- Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari opportunità, per avvalersi della rete del Terzo Settore per il servizio di facilitazione digitale (sedi e facilitatori);
- Settore Staff del Dipartimento Sviluppo economico, per l'individuazione delle sedi dei punti di facilitazioni nelle aree interne;
- Dipartimento Salute e Servizi Sociali - A.Li.Sa. per definire la rete delle Case di comunità/ Case della salute quali luoghi dove svolgere l'attività.

A partire da queste valutazioni sono stati identificati, quali potenziali sedi di punti di facilitazione:

- i Centri per l'Impiego, nell'ambito del progetto di potenziamento degli stessi (PNRR M5C1 Investimento 1.1. Piano di Potenziamento dei CPI e delle politiche attive)
- gli Uffici di Prossimità e le Case di Comunità/Case della Salute negli ambiti giustizia e sociosanitario (PON GOV 2014/2020 - PNRR M6C1);
- i Comuni delle Aree Interne per l'identificazione di potenziali sedi da mettere a disposizione per i servizi di facilitazione.

Si prevede inoltre, laddove fattibile, la sinergia con le reti afferenti alle politiche giovanili finalizzata al coinvolgimento di centri giovani, Associazioni giovanili, enti del servizio civile regionale e progetti di Servizio civile digitale nazionale che insistono sul territorio ligure, Diocesi/Parrocchie, ecc... quali destinatari dell'azione. Saranno possibili sinergie anche con altre azioni di progetti strategici quali GOL (*Garanzia di occupabilità dei lavoratori*).

Al fine di integrare il coordinamento delle reti e degli asset regionali già attivi sul territorio e sopra identificati, verrà utilizzato un modello per l'attuazione del progetto quanto più inclusivo e capillare sul territorio che si traduce:

- 1) nel coinvolgimento, in osservanza alla normativa vigente, degli enti del Terzo Settore già attivi in Liguria, come da iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e nel Registro Regionale del Terzo Settore di cui all'art. 13 della L.R. 6 dicembre 2012 n. 42, per il servizio di facilitazione. A tal fine l'analisi delle categorie degli enti da poter coinvolgere terrà conto delle specificità locali e del fabbisogno territoriale. Il modello che si intende perseguire nel coinvolgimento di tali soggetti terrà in considerazione la mission e l'ambito di azione degli stessi e la distribuzione sul territorio in modo da garantire una copertura verso le fasce della

popolazione più fragili e/o svantaggiate, eventualmente già censite e immediatamente raggiungibili;

- 2) in interventi formativi sui facilitatori al fine di meglio assicurare una qualificazione certificata del personale rispetto ai framework delle competenze digitali (DigComp). Tale qualificazione rimarrà così disponibile sul territorio.

Per garantire l'efficacia del modello di aggregazione sarà reso disponibile un coordinamento da parte di "facilitatori trasversali". Queste figure supporteranno e integreranno, laddove necessario, la rete dei facilitatori con azioni mirate, per garantire l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi target. Il modello proposto seguirà le indicazioni nazionali condivise, eventualmente fornendo delle linee guida regionali che ne garantiscano la coerenza rispetto al quadro nazionale.

I 71 punti di facilitazione in Regione Liguria

Per il raggiungimento del target relativo all'attivazione di 71 punti di facilitazione digitale sul territorio, si prevede il seguente schema di dimensionamento e distribuzione di massima, inclusi gli asset regionali già censiti.

Soggetto	Potenziali punti	Posizionamento
Centri per l'impiego	13	Zona costiera
Case di comunità/ Case della salute/ Uffici di prossimità	20	Territorio regionale
Comuni aree interne	10	Aree interne
Enti del Terzo Settore	25	Territorio regionale
Regione Liguria/Liguria Digitale S.p.A.	3	Genova
Totale	71	

Il modello della distribuzione dei punti di facilitazione fissi e/o itineranti può prevedere, nel piano generale, modifiche in corso d'opera compresa la possibilità di attivare/disattivare i punti o convertirli da fissi a itineranti e viceversa, fermo restando il numero dei punti di facilitazione attivi. In prima istanza il rapporto tra punti itineranti e fissi è di 1:3.

Punti di forza per la fattibilità: il 5% dei punti di facilitazione potrà essere attivo da subito puntando sugli asset regionali censiti e già pronti per l'avviamento in termini di spazi e dotazioni HS/SW (es. Centri per l'impiego, sedi di Regione Liguria/Liguria Digitale S.p.A.), tramite i formatori selezionati internamente a Liguria Digitale S.p.A., previa disponibilità del sistema di monitoraggio (fornito dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale), ottimizzando le risorse disponibili tramite l'attivazione di un sistema di prenotazione (numero verde) e implementando il modello dei punti itineranti.

2.6 Modalità di attuazione

Rispetto al modello di aggregazione precedentemente descritto, nei termini e con le modalità oggetto di incarico affidato a Liguria Digitale S.p.A., quest'ultima in qualità di Soggetto Realizzatore provvederà a:

- Svolgere il servizio mediante l'utilizzo di personale proprio già altamente qualificato per le attività specialistiche necessarie alla realizzazione delle attività in qualità di facilitatori trasversali e/o coordinatori e attraverso il coinvolgimento, in ottemperanza alla normativa vigente, degli enti del Terzo Settore;
- Erogare interventi formativi complementari al percorso formativo previsto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, volti ad approfondire le specificità locali e i servizi pubblici offerti dagli enti che insistono sul territorio regionale;
- Fornire e predisporre materiali e strumenti tecnologici, formativi e comunicativi per l'allestimento eventuale o l'integrazione di quanto già presente nei punti di facilitazione;

- Predisporre un servizio di informazione e prenotazione, disponibile sia a sportello che online, che permetta l'implementazione di un numero verde e la gestione condivisa di un calendario appuntamenti.

Resta inteso che Liguria Digitale S.p.A. per le attività di Soggetto Realizzatore affidate da Regione Liguria opererà nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici a norma del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della normativa sul Terzo Settore a norma del D.lgs. n. 117/2017, nonché di altra normativa di settore vigente ed applicabile.

2.7 Coinvolgimento dei destinatari

Liguria Digitale S.p.A., nell'ambito del proprio ruolo di Soggetto Realizzatore, per favorire la conoscenza da parte dei cittadini liguri dei servizi offerti dai punti di facilitazione, prevedrà le seguenti azioni:

- Creazione di uno spazio web pubblico dedicato al progetto, con contenuti di tipo informativo, infografiche e contenuti multimediali, ad esempio di spot, video tutorial, ...
- Creazione di materiale informativo e promozionale con i loghi del progetto per la promozione dell'attività nei luoghi di erogazione dei servizi pubblici o in luoghi di aggregazione dell'utenza già attivi;
- Utilizzo di canali social, media locali, affissioni tradizionali per la diffusione di informazioni, eventi ed iniziative promosse nell'ambito del progetto e alle modalità di fruizione dei servizi erogati;
- Attivazione di campagne specifiche di informazione in occasione di scadenze amministrative nazionali/regionali con utilizzo dei servizi digitali;
- Altre iniziative territoriali convergenti che emergeranno nel corso del dispiegamento dell'azione regionale;
- Attività di coinvolgimento dei destinatari con i soggetti terzi coinvolti nel servizio di facilitazione territoriale e condivisione di modalità e tempi di attuazione nel rispetto delle milestone di progetto per eventuali rimodulazioni nel tempo delle azioni in base alla risposta del territorio e alle necessità contingenti.

I soggetti coinvolti nel progetto concorreranno al coinvolgimento dei destinatari, potendo utilizzare, oltre al proprio, anche il materiale messo a disposizione da Liguria Digitale S.p.A., e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Questi soggetti dovranno utilizzare, in primis, i propri canali per raggiungere in maniera più immediata i soggetti appartenenti alla loro rete sul territorio e già beneficiari di servizi specifici. Questa collaborazione permetterà, sempre nell'ottica precedentemente indicata, di includere nella rete nuovi soggetti beneficiari di azioni di facilitazione e supporto con particolare attenzione per i soggetti fragili e/o svantaggiati.

2.8 Attività svolte nei presidi/punti

Nell'ambito del progetto verranno garantiti i seguenti servizi:

- **formazione/assistenza personalizzata individuale.** Verrà erogata dai facilitatori, presso il punto sia su prenotazione sia a sportello, individuando un percorso personalizzato per ogni utente che tenga conto delle esigenze specifiche e delle competenze di partenza e che li accompagni nell'utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati;
- la **formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona.** Verrà erogata attraverso l'accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc dalla Regione, promuovendo percorsi personalizzati identificati dal facilitatore in fase di primo accesso al punto da parte dell'utente;
- la **formazione in gruppi (in presenza nel punto di facilitazione e con canali online) attraverso micro-corsi** utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione sincrona;

- **la formazione/assistenza personalizzata sui servizi regionali** per fornire supporto ai cittadini nell'usufruire al meglio, in base alle specificità locali, dei servizi pubblici offerti dagli enti che insistono sul territorio.

Il facilitatore digitale fornirà un servizio di assistenza personalizzata (facilitazione) e potrà avvalersi di strumenti di autovalutazione per definire le competenze di partenza dell'utente ed inserirlo in un eventuale percorso di formazione personalizzato tramite i servizi descritti precedentemente. Potrà inoltre fornire servizi di accompagnamento nell'utilizzo della tecnologia in base a specifiche esigenze espresse dal cittadino stesso. In definitiva, il facilitatore svolge attività formative su due livelli: uno di facilitazione ai servizi digitali di base a carattere più inclusivo, l'altro quale accrescimento delle competenze digitali di base già possedute.

I servizi erogati presso i presidi saranno garantiti per **un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare** l'equità nell'accesso e il raggiungimento dei target prefissati, fino ad un massimo di 24 ore settimanali, in funzione anche delle esigenze di facilitazione specifiche di ciascun punto. Qualora non potessero essere raggiunte in presenza, in base alle peculiarità del target relativo al punto di facilitazione, verranno raggiunte con attività integrative tramite forme di interazione con gli utenti da remoto o con modalità di facilitazione itinerante.

I centri di facilitazione garantiranno inoltre **almeno 50 ore annuali di formazione sincrona**, attraverso webinar, incontri in aula o modalità ibride andando ad integrare con altre modalità formative qualora ci fossero esigenze specifiche rispetto ad alcuni punti.

2.9 Facilitatori digitali

Liguria Digitale S.p.A in qualità di Soggetto Realizzatore provvederà a svolgere il servizio mediante l'utilizzo di personale proprio già altamente qualificato per le attività specialistiche necessarie alla realizzazione delle attività in qualità di facilitatori trasversali e/o coordinatori e attraverso il coinvolgimento, in ottemperanza alla normativa vigente degli enti del Terzo Settore.

L'individuazione dei facilitatori avverrà nel rispetto dei principi di parità di genere e di valorizzazione e protezione dei giovani, con le modalità indicate al paragrafo 2.6. La rete dei facilitatori in Liguria potrà coinvolgere soggetti provenienti da ambiti formativi eterogenei nell'ottica di fornire loro una formazione che mira a rafforzare le competenze richieste dal *quadro europeo delle competenze digitali per docenti e formatori DigCompEdu*, attraverso un percorso formativo messo a disposizione dal Dipartimento. Quest'ultimo potrà essere integrato tramite percorsi di formazione complementari volti ad approfondire le specificità locali e i servizi pubblici offerti dagli enti che insistono sul territorio.

2.10 Luoghi fisici

In linea di massima i punti di facilitazione saranno ubicati presso luoghi fisici già a disposizione di Regione Liguria e/o del Soggetto Realizzatore e/o soggetti/enti del territorio/Terzo Settore. Competerà a Liguria Digitale S.p.A., quale Soggetto Realizzatore, andare a integrare hardware e software laddove manchino negli spazi identificati e a dare piena attuazione al servizio di facilitazione. Ciò al fine che ogni punto sia dotato almeno delle seguenti dotazioni:

- due postazioni attive contemporaneamente (pc portatili o tablet);
- una stampante/scanner;
- infrastrutture per la connettività (non è compresa la copertura del canone di connettività);
- arredi adeguati.

Verranno attivati punti di facilitazione itineranti, intesi come team di facilitatori ospitati con frequenza periodica presso strutture di soggetti che realizzano il progetto, presso spazi di Regione Liguria e/o di enti e soggetti territoriali a vario titolo coinvolti.

2.11 Servizi finanziabili

Si indicano di seguito i servizi finanziabili:

- Servizi di facilitazione/formazione in presenza oppure online, inclusi i servizi di assistenza personalizzata propri della facilitazione digitale nella misura minima del 70% (**2.184.597,80 €**)
- Attrezzature e dotazioni tecnologiche, arredi e connessione (non è compresa la copertura del canone di connettività), nella misura massima del 15% del finanziamento totale (**468.128,10 €**)
- Attività di comunicazione/organizzazione di eventi formativi nella misura massima del 15% del finanziamento totale (**468.128,10 €**)

PIANO DEI COSTI ANNUALE a livello di Piano Operativo							
VOCI del Piano Operativo	2022	2023	2024	2025	2026	Totale	%
FORMAZIONE		655.379,34 €	611.687,38 €	699.071,30 €	218.459,78 €	2.184.597,80	70%
COMUNICAZIONE-EVENTI FORMATIVI		140.438,43 €	131.075,87 €	149.800,99 €	46.812,81 €	468.128,10	15%
ATTREZZATURE E/O DOTAZIONI TECNOLOGICHE		140.438,43 €	131.075,87 €	149.800,99 €	46.812,81 €	468.128,10	15%
TOTALE PIANO OPERATIVO		936.256,20	873.839,12	998.673,28	312.085,40	3.120.854,00	100%

3 Modalità operative

3.1 Modello di Governance del progetto

Il coordinamento e il monitoraggio del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” sono a cura del Dipartimento per la trasformazione digitale. Per ciascun accordo è attivato un “Gruppo di lavoro misto Rete dei servizi di facilitazione digitale” formato da due componenti del Dipartimento e da due rappresentanti della Regione. A supporto della misura è istituito un **Comitato di progetto**. Il team centrale del Dipartimento per la trasformazione digitale pianifica ed assicura l’esecuzione della misura nazionale in base agli obiettivi temporali, quantitativi e qualitativi e supporta la Regione nell’attuazione del progetto, rendendo disponibili gli strumenti necessari (es. indicazioni operative e buone pratiche condivise attraverso il sistema di monitoraggio e knowledge management) e realizzando attività di comunicazione, formazione, capacity building, anche attraverso tavoli e gruppi di lavoro operativi.

Il coordinamento tra Regione, il Soggetto Realizzatore e i facilitatori digitali terzi individuati avverrà tramite la costituzione di un tavolo di partenariato composto da due rappresentanti della Regione (almeno uno di Liguria Digitale S.p.A., società in-house di Regione Liguria) e un eventuale referente indicato dai soggetti terzi coinvolti che si riunirà con cadenza periodica, in base alle esigenze del progetto. Potrà essere prevista la partecipazione del Dipartimento DTD agli incontri di coordinamento.

3.2 Strumenti e modalità di monitoraggio e controllo interno del progetto

L’attuazione del progetto sarà supportata dalla messa a disposizione da parte del Dipartimento di un sistema di monitoraggio, necessario al raggiungimento degli obiettivi come previsto dal target di riferimento, descritto al paragrafo 1.6, e prevederà le seguenti attività:

- *monitoraggio dei dati* relativi ai punti/presidi attivati/potenziati dalla Regione e all’attività svolta attraverso i bandi territoriali rispetto ai cittadini che fruiranno dei servizi di facilitazione ed educazione digitale (attraverso questionari raccolti dai facilitatori e tracciati nel sistema).

La raccolta ed elaborazione dei dati sarà utile a verificare il raggiungimento dei target fissati nel PNRR (e distribuiti rispetto alle milestone secondo quanto indicato nel capitolo 5 “Articolazione temporale del progetto”) e a elaborare analisi predittive e reportistica a supporto dei processi decisionali;

- *monitoraggio dell’efficacia del progetto nazionale* sulla base di una misurazione qualitativa indipendente svolta da un soggetto terzo individuato dal Dipartimento anche attraverso tecniche statistico-inferenziali, con l’obiettivo di:
 - determinare e valutare l’impatto di questa policy sulle competenze digitali dei cittadini, al fine di identificare le modalità di implementazione più efficaci;
 - individuare i progetti a maggior impatto, al fine di evidenziare elementi oggettivi in grado di fornire supporto decisionale strategico per le politiche future e le misure di finanziamento più adeguate.

L’andamento del progetto, il raggiungimento delle milestone e dei target interni specificati nel par. 2.1, vengono valutati nell’ambito degli stati di avanzamento trimestrali del gruppo di lavoro misto, con sessioni anche specifiche per Regione. Per i primi 12 mesi si prevedono verifiche anche mensili degli stati di avanzamento.

Regione Liguria si assicura inoltre con periodicità mensile, anche attraverso l’azione dei facilitatori trasversali, che gli Enti attuatori realizzino i progetti come previsto e che quindi:

- l’attivazione (o potenziamento) dei punti di facilitazione digitale sia progressivamente completata in stretta coerenza con le milestone definite nel presente piano operativo;
- il numero dei cittadini coinvolti per ciascun progetto sia in linea con i target semestrali definiti nel bando, a loro volta definiti in stretta coerenza con quanto previsto nel presente piano operativo;
- la valutazione dei servizi forniti sia positiva e le eventuali criticità abbiano associate delle azioni di risoluzione, prevedendo dei piani di contingenza per garantire la continuità e il successo progettuale secondo quanto definito nel bando.

3.3 Rispetto dei PRINCIPI TRASVERSALI

Il progetto garantisce il rispetto dei seguenti “principi trasversali”, che devono emergere chiaramente sia in fase di progettazione che nell’implementazione.

Climate and Digital Tagging

La coerenza dell’intervento con il piano nazionale per l’energia e il clima, ed i relativi aggiornamenti, a norma del regolamento (UE) 2018/1999 è garantita mediante interventi per l’alfabetizzazione digitale di base e avanzata che, finalizzata ad accrescere le competenze digitali di base, permetterà ad un numero crescente di cittadini di potersi avvalere di strumenti digitali nell’interazione quotidiana e nell’utilizzo di servizi energetici nonché legati alla cosiddetta smart mobility, o mobilità intelligente. Inoltre, come lo stesso piano nazionale per l’energia e il clima evidenzia, per quanto concerne i fabbisogni futuri di competenze “la richiesta maggiore [...] riguarda le competenze tecnologiche e digitali nonché quelle di natura trasversale.”

Il progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” ha come obiettivo principale quello di affrontare direttamente le sfide legate anche all’inclusione digitale come parte integrante di un servizio di assistenza rivolto a categorie svantaggiate.

L’iniziativa risponde direttamente al considerando n. 19, delle Raccomandazioni sul programma nazionale di riforma dell’Italia 2020, formulate dalla Commissione europea a maggio 2020 e adottate dal Consiglio il 20 luglio 2020, che sottolinea che: “occorre migliorare l’apprendimento e le competenze digitali, in particolare per quanto riguarda gli adulti in età lavorativa e l’apprendimento a distanza. Investire nell’istruzione e nelle competenze è fondamentale per promuovere una ripresa intelligente e inclusiva e per mantenere la rotta verso la transizione verde e digitale”.

L'intervento, in particolare, contribuisce allo sviluppo del capitale umano e incide anche sull'effettivo utilizzo dei servizi pubblici digitali e sulla capacità degli individui di usare le loro competenze digitali in ambiti lavorativi e sociali, in linea con quanto richiesto da parte degli organi Europei per il processo di trasformazione digitale in Italia.

Il progetto di Rete dei servizi di facilitazione digitale garantisce quindi un approccio verde e digitale rispetto a tutte le attività svolte.

Equità di Genere

Il progetto sarà eseguito nel rispetto del principio di equità di genere, sia puntando alla costituzione di una rete di facilitatori digitali che, anche a livello territoriale, favorisca l'equilibrio di genere, sia con la revisione di iniziative volte a favorire il superamento del divario digitale di genere.

Valorizzazione e Protezione dei Giovani

Il Progetto è coerente con diversi ambiti di applicazione del sostegno, ai sensi dell' art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta.

Inoltre, il carattere innovativo del progetto potrà valorizzare le competenze dei giovani.

Il progetto "Rete dei servizi di facilitazione digitale" volto a limitare l'esclusione digitale della popolazione italiana, ha l'obiettivo di rafforzare le competenze digitali dei giovani e degli adulti, accrescendo il capitale umano in sinergia con un più ampio ricorso alle nuove tecnologie. La costituzione della rete di facilitatori digitali va in questa direzione, individuando nella valorizzazione dei giovani una delle principali chiavi per il successo progettuale, anche in sinergia con il progetto "Servizio civile digitale", oltre che prevedendo anche azioni di alfabetizzazione digitale e inclusione per il target giovanile, tenendo conto delle specificità socio-economiche del singolo territorio.

Riduzione Divari Territoriali

Uno degli obiettivi principali del PNRR riguarda la riduzione dei divari territoriali che caratterizzano il nostro Paese: "la Missione 1 avrà un impatto significativo nella riduzione dei divari territoriali. Oltre il 45% degli investimenti nella connettività a banda ultralarga si svilupperanno nelle Regioni del Mezzogiorno" ¹.

¹ PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Capitolo "Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", 2021

In aggiunta a ciò, la ripartizione prevista dell'investimento nazionale verso le Regioni e le Province Autonome garantisce per il progetto il rispetto del vincolo di destinazione al Sud di almeno il 40% delle risorse, relativo complessivamente alla missione di riferimento.

Do Not Significant Harm (DNSH)

Come già specificato al punto relativo al "Climate and Digital Tagging", il progetto delle "Rete dei servizi di facilitazione digitale" potrà avere un impatto positivo sull'ambiente.

In particolare, gli interventi per l'alfabetizzazione digitale di base previsti nei punti di facilitazione digitale permetteranno ad un numero crescente di cittadini di potersi avvalere di strumenti digitali nell'interazione quotidiana sociale e con i soggetti pubblici e privati, riducendo la necessità di spostamento fisico, favorendo anche un maggiore utilizzo di servizi energetici a minore impatto ambientale e di strumenti legati alla *smart mobility*.

4 Piano progettuale di dettaglio

4.1 Predisposizione delle azioni sul territorio

Verranno effettuate le seguenti azioni sul territorio per l'identificazione delle attività propedeutiche alla realizzazione del progetto:

- Coordinamento operativo e propedeutico tra differenti dipartimenti dell'amministrazione regionale al fine di garantire coerenza ed efficacia alle misure adottate in un'ottica sinergica che restituisca un "effetto moltiplicatore" per il raggiungimento dei target di ogni singola azione;
- Individuazione strutture già attive sul territorio, quali distretti sociosanitari, centri per l'impiego, reti afferenti alle politiche giovanili, da coinvolgere per il raggiungimento di obiettivi comuni e per assicurare la massima capillarità dell'intervento e risposte coerenti ai bisogni dei cittadini;
- Predisposizione ed emanazione di specifici accordi di servizio/manifestazioni di interesse per l'affido del servizio di facilitazione a soggetti del territorio;
- Valutazione delle diverse progettualità messe in campo a seconda dell'azione intrapresa per l'attuazione della misura.

4.2 Definizione e realizzazione delle attività regionali centralizzate di supporto

Regione Liguria realizzerà le seguenti attività centralizzate di supporto:

- Coordinamento progettuale;
- Gestione tecnico amministrativa del Progetto utilizzando sistemi messi a disposizione da Soggetto Attuatore e da Soggetti Ministeriali;
- Supervisione e Monitoraggio progettuale della misura;
- Censimento degli asset regionali per l'identificazione di location con adeguati spazi e attrezzature per l'attivazione dei punti di facilitazione;
- Mantenimento di attive relazioni con tutte le strutture regionali coinvolte (Lavoro, Sanità-Alisa, Servizi Sociali, Sviluppo Economico).

4.3 Gestione dei rapporti amministrativi

Regione Liguria curerà la gestione dei rapporti amministrativi ed economici sulla base degli accordi che verranno sottoscritti con il Dipartimento della Trasformazione Digitale, per l'attuazione del presente Piano Operativo. Regione Liguria curerà l'affidamento della fornitura del servizio in osservanza alla normativa vigente nell'ambito del "Disciplinare Quadro delle attività di Liguria Digitale S.p.A. di cui all' art. 10 comma 3 della legge regionale n. 42/2006 e s.m.i" allegato alla DGR n. 723 del 05/08/2020 ed aggiornato con DGR n. 409 del 06/05/2022.

Liguria Digitale S.p.A., quale Soggetto Realizzatore, provvederà alla gestione del progetto nel rispetto delle indicazioni che Regione Liguria fornirà nell'ambito dell'affidamento al fine di assicurare la piena correttezza delle attività e della rendicontazione.

4.4 Coordinamento e monitoraggio dei progetti degli Enti capofila attuatori

In considerazione dello scenario di attuazione regionale descritto al capitolo 2, Regione Liguria assicurerà periodicamente che il Soggetto Realizzatore esegua i progetti come previsto e che quindi:

- l'attivazione (o potenziamento) dei punti di facilitazione digitale sia progressivamente completata in stretta coerenza con le milestone definite nel presente piano operativo;
- il numero dei cittadini coinvolti per ciascun progetto sia in linea con i target semestrali stabiliti nel bando, a loro volta definiti in stretta coerenza con quanto previsto nel presente piano operativo;
- la valutazione dei servizi forniti sia positiva e le eventuali criticità abbiano associate delle azioni di risoluzione, prevedendo piani di contingenza per garantire la continuità e il successo progettuale secondo quanto definito nel bando.

Nel caso in cui vengano rilevate delle criticità con il Soggetto Realizzatore, verranno definite delle azioni correttive da mettere in atto i cui risultati verranno monitorati nei successivi incontri.

Regione Liguria si impegna a condividere con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale i dati necessari per l'effettuazione delle attività di monitoraggio e valutazione attraverso il sistema di monitoraggio messo a disposizione dal Dipartimento stesso (cfr. par. 1.6.3).

5 Articolazione temporale del progetto

Lo svolgimento del progetto, di cui sono descritte le attività al Capitolo 4 del presente piano operativo e di cui è riportato il cronoprogramma più avanti in questo capitolo, prevede il raggiungimento delle seguenti **milestone e target di progetto** entro il periodo indicato.

Tabella 1: Milestone di progetto

Milestone di progetto	Scadenze (mm/aa)
m1 - 75% punti attivati/potenziati e 25% del target T1 - Cittadini raggiunti	12/23
m2 - 100% punti attivati/potenziati e 60% del target T1 - Cittadini raggiunti	12/24
m3 - 100% del target T1 - Cittadini raggiunti	12/25

I target di progetto sono definiti rispetto al target europeo relativo al numero di cittadini destinatari dell'attività. Si riportano, nel seguito, i target da raggiungere da parte del progetto nazionale:

T1 Numero di cittadini partecipanti alle attività di formazione:

- Entro il Q2 2024, 500.000 cittadini;
- Entro il Q2 2026, 2.000.000 cittadini (Target EU).

Tabella 3: Target di progetto

Target di progetto	Q4 2023	Q4 2024	Q4 2025
t1. numero di cittadini unici formati**	14.282	34.276 (19.994 nel periodo)	57.127 (22.851 nel periodo)
t2. numero di servizi erogati***	21.375	51.300 (29.925 nel periodo)	85.500 (34.200 nel periodo)

**Ai fini della valorizzazione del target t1 devono essere considerati gli utenti che fruiscono di almeno un servizio presso il presidio, a prescindere se si tratti di un'attività di facilitazione o formazione, conteggiati una sola volta indipendentemente dal numero effettivo di servizi fruiti. Si precisa che potranno essere conteggiati tutti gli utenti dei presidi e non solo quelli nella fascia d'età 16-74 senza competenze di base, compresi i non residenti. Inoltre, ai fini del tracciamento degli utenti, il sistema di monitoraggio centrale consente la gestione dell'eterogeneità dei documenti identificativi nelle disponibilità degli utenti potenziali in modo da massimizzare il carattere inclusivo dell'intervento.

***Il target t2 è da considerarsi fortemente raccomandato ma non vincolante. I servizi erogati sono conteggiati tenendo conto che i cittadini possano aver fruito di più servizi di formazione/assistenza

Il raggiungimento delle milestone e dei target vengono valutati nell'ambito degli stati di avanzamento del gruppo di lavoro misto.

Figura 1: Cronoprogramma

Fase progettuale	2022				2023				2024				2025				2026	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
m1 - Attivazione di 53 punti di facilitazione e 14.282 cittadini unici formati																		
Analisi del contesto e formalizzazione del progetto																		
Attività preliminare per individuazione e ingaggio dei facilitatori e degli enti/soggetti terzi realizzati																		
Identificazione e start up punti di facilitazione																		
Coordinamento e supporto facilitatori																		
Predisposizione del materiale informativo, promozionale e comunicativo/multimediale																		
Fornitura e predisposizione materiali e/o strumenti tecnologici																		
Avvio del coinvolgimento diffuso dei destinatari sul territorio																		
m2 - Attivazione di 71 punti di facilitazione e 34.276 cittadini unici formati																		
Coordinamento e monitoraggio dell'azione in atto e adozione eventuali misure correttive																		
Allestimento ulteriori punti di facilitazione per raggiungimento target punti facilitazione																		
Attivazione di ulteriori facilitatori e/ rafforzamento della rete per raggiungimento target finali																		
Continuazione e potenziamento del coinvolgimento dei destinatari																		
m3 - 57.127 cittadini unici formati																		
Continuazione e potenziamento del coinvolgimento dei destinatari																		
Coordinamento e monitoraggio dell'azione a garanzia dell'efficacia																		
Rendicontazione																		
Attività di rendicontazione																		

6 Costi del progetto

Nell’ambito dell’investimento complessivo, i costi del progetto di cui sono descritte le attività al Capitolo 4 di questo allegato, di specifica responsabilità della Regione Liguria, ammontano a **€3.120.854** ovvero a €44.000,00, in media, per ciascuno dei **71** punti realizzati.

La logica di ripartizione è definita secondo la percentuale di persone di 16-74 anni con nessuna o bassa competenza digitale o che non hanno usato internet negli ultimi tre mesi per 100 persone di 16-74 anni della stessa zona e dati in migliaia), aggiornata al 2019 (ultimo aggiornamento disponibile) ed elaborata da Istat, come riportato nella tabella di ripartizione allegata.

7 Integrazione con altri interventi

Il progetto **“Rete dei servizi di facilitazione digitale”** si propone di contribuire a superare l'attuale gap sulle competenze digitali in linea con quanto delineato nella Strategia Nazionale per le competenze digitali e di produrre un benefico specifico impatto sulle comunità anche attraverso l’integrazione con gli altri interventi previsti dalla stessa Strategia e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nello specifico, l’iniziativa è strettamente correlata con il **“Servizio civile digitale”**, l’altro intervento previsto nell’Investimento 7 della Missione 1 del PNRR. Tale progetto prevede il coinvolgimento nei punti di facilitazione dei giovani volontari del Servizio civile universale.

Visto si approva

Coordinatore del servizio iniziative di sistema per il settore pubblico:



Program Manager - Competenze digitali:

